

Informazioni generali

A seguito della pubblicazione in G.U. n. 175 del 28/07/2016 del DPCM n. 144 del 23/07/2016 che detta le disposizioni transitorie per la disciplina delle Unioni Civili regolate dalla L. n. 76/2016, l'Amministrazione ha attivato le procedure per l'attuazione del nuovo istituto.

IMPORTANTE: il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell'unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Pavia, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile). Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'unione civile in Italia.

Regime patrimoniale dell'unione civile: all'atto della costituzione dell'unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell'unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell'unione sarà quello della comunione dei beni.

Eventuale scelta del cognome comune dell'unione civile: l'art. 4 del DPCM consente alle parti di indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell'unione civile, che potrà essere aggiunto al cognome dell'altra parte. Tale dichiarazione deve essere effettuata al momento della costituzione dell'unione civile e comporta l'annotazione della variazione del cognome nell'atto di nascita dell'interessato. In conseguenza di ciò verrà altresì modificato il suo codice fiscale.

Casi particolari

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM, se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale l'Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta di costituzione dell'unione civile presentata congiuntamente da entrambe le parti. Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l'Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell'unione, alla presenza di due testimoni, con i documenti di identità (art. 3, comma 6, del DPCM).

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del DPCM, nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell'Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione e sull'assenza di cause impeditive.

Matrimoni e/o unioni civili tra persone dello stesso sesso contratte all'estero

L'art. 8, comma 3, del DPCM stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all'estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell'atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l'atto potrà essere inoltrato all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell'interessato tramite l'Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell'atto oppure consegnato direttamente dall'interessato stesso. L'atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

N.B. Per chi ha già contratto all'estero un' unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell'Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016. Non sono trascrivibili nel Registro le unioni civili, contratte all'estero, tra persone di sesso diverso.